

REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO E DIDATTICO DEL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA “GOVERNO, ECONOMIA E ISTITUZIONI”

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 7 commi 1 e 2 del Regolamento di Ateneo dei corsi di dottorato di ricerca, disciplina gli aspetti organizzativi e didattici del corso di dottorato di ricerca in *Governo, Economia e Istituzioni* (d'ora in avanti “dottorato GEI”).

Articolo 2

Obiettivi formativi e organizzazione del corso

1. Il dottorato GEI ha lo scopo di fornire le competenze necessarie per svolgere attività di ricerca di alta qualificazione presso università, enti pubblici o privati e per accedere alle carriere nelle amministrazioni pubbliche, ai diversi livelli di governo, nelle imprese di servizio pubblico e nelle imprese che operano in settori ad alto tasso di regolamentazione. Pertanto, è orientato alla formazione di ricercatori nelle diverse aree disciplinari afferenti al dottorato e di professionisti per la dirigenza, il management pubblico nonché le istituzioni e le organizzazioni europee, nazionali, regionali e locali
3. L'attività formativa del dottorato GEI è organizzata in:

- a) *attività formative trasversali*, volte a fornire ai dottorandi le competenze metodologiche e quelle relative alle tecniche e alle modalità di svolgimento della ricerca scientifica, nonché le conoscenze di base comuni per il perseguimento degli obiettivi formativi del corso;
- b) *attività formative disciplinari* volte a fornire e/o completare le conoscenze e abilità dei dottorandi con specifico riferimento all'ambito disciplinare in cui si svilupperà la tesi finale;
- c) *attività formative orientate al progetto di tesi*, scelte dal dottorando con l'approvazione del/dei tutor, che ne verifica la coerenza con il percorso formativo e/o con il progetto di tesi.

In via esemplificativa, l'attività formativa potrà essere articolata:

a) *attività formative trasversali*

- corso di metodologia avanzata della ricerca nelle aree fondamentali del dottorato GEI
- corso di competenze avanzate per il lavoro scientifico
- corso di formazione avanzata alla ricerca documentaria, con il supporto dei referenti del Sistema Bibliotecario di Ateneo
- seminari sulle modalità di progettazione in risposta a bandi competitivi volti ad ottenere finanziamenti europei e nazionali
- seminario permanente di presentazione e discussione delle ricerche in corso tenuto dai docenti afferenti al Collegio dottorale
- seminario permanente di presentazione e discussione sullo stato delle ricerche dei dottorandi del II anno

b) *attività formative disciplinari*

- lezioni tenute da esperti esterni al dottorato GEI, ivi compresi i membri del Comitato degli stakeholders
- lezioni tenute da docenti afferenti al Collegio dottorale
- seminari tenuti da *visiting professor*, anche nel contesto di progetti di ricerca sviluppati dai docenti afferenti al Collegio dottorale

c) *attività formative orientate al progetto di tesi:*

- partecipazione a seminari, convegni, *workshop* proposti dal dottorando o suggerite dal tutor offerte nell'ambito del Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli Studi Roma

Tre, di altri dipartimenti del medesimo Ateneo o di altri Atenei, di altre istituzioni o enti di ricerca pubblici o privati, nazionali e internazionali

- partecipazione a corsi di formazione, corsi di aggiornamento e/o *summer school* di livello universitario relativi al progetto di tesi dottorale

svolgimento di soggiorno di ricerca all'estero, in ambito europeo e/o extraeuropeo, presso riconosciute università, pubbliche o private, centri di ricerca, pubblici o privati nonché istituzioni e/o organizzazioni europee, nazionali, regionali che svolgono compiti coerenti con il progetto di tesi dottorale

Articolo 3

Composizione del Collegio dei Docenti

1. Il Collegio dei docenti del dottorato GEI è composto:

a) dai docenti universitari individuati nella proposta di attivazione;

b) da due rappresentanti degli iscritti al dottorato GEI, che partecipano alle riunioni dell'organo con funzione consultiva per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi del medesimo dottorato; essi non partecipano alle discussioni e alle deliberazioni riguardanti la valutazione annuale degli iscritti e l'organizzazione dell'esame finale.

c) da ulteriori membri, individuati tra:

- docenti universitari del Dipartimento di Scienze politiche dell'Università degli Studi Roma Tre
- tra docenti di altri dipartimenti del medesimo o di altri Atenei pubblici e privati, anche esteri, di riconosciuto livello scientifico
- tra esperti di riconosciuto livello nazionale e/o internazionale, operanti sui temi di riferimento del Dottorato GEI, con priorità per i membri del Comitato degli *stakeholder*.

Nelle scelte relative alla composizione del Collegio GEI si tiene conto, per quanto possibile, del principio di pari rappresentanza di genere.

2. La sostituzione di componenti o l'ingresso di ulteriori membri nel Collegio, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa, è proposta dal Collegio al Consiglio di Dipartimento e formalizzata con decreto del Direttore del Dipartimento.

3. I componenti di cui alla lettera b) sono individuati mediante procedura elettorale indetta dal Direttore del Dipartimento sede amministrativa del corso. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti i dottorandi iscritti al corso (esclusi quelli in cotutela iscritti in via principale in una Università estera) al momento dell'indizione della procedura elettorale, per la quale si applica l'art. 41 comma 6 dello statuto di Ateneo, in base al quale il quorum di validità della votazione è pari al 15% degli aventi diritto di voto. L'atto di indizione fissa le ulteriori regole della procedura. Il mandato dei componenti di cui alla lettera b) dura sino alla conclusione del ciclo formativo del rispettivo corso, ovvero alla cessazione dell'iscrizione qualora tale cessazione si verifichi prima del termine del ciclo formativo. Alla cessazione dalla carica di uno o di entrambi i rappresentanti, per qualunque motivo avvenuta, il Direttore del Dipartimento procede all'indizione di una nuova procedura elettorale per la ricostituzione della rappresentanza.

I rappresentanti di cui alla lettera b) del precedente articolo non partecipano alle discussioni e alle deliberazioni riguardanti la valutazione annuale dei dottorandi, la nomina dei referee cui spetta valutare le tesi finali nonché l'organizzazione dell'esame conclusivo del percorso formativo.

Articolo 4

Attribuzione e modalità di funzionamento del Collegio dei docenti

1. Il Collegio dottorale, operando nel rispetto delle norme di riferimento in materia e dei Regolamenti di Ateneo:

a) elegge al suo interno il proprio Coordinatore;

b) organizza l'offerta formativa, sovrintendendo alla gestione da parte dei tutor dei dottorandi;

- c) propone al Rettore la sottoscrizione di convenzioni di cotutela di tesi con atenei stranieri ai fini del rilascio di doppio titolo di dottore di ricerca;
- d) delibera in ordine alle valutazioni periodiche sull'attività di ricerca svolta dai dottorandi;
- e) propone al Rettore la composizione delle commissioni giudicatrici per l'accesso al corso di Dottorato GEI, tenendo conto, per quanto possibile, del principio di pari rappresentanza di genere;
- f) formula al Direttore del Dipartimento di Scienze politiche una proposta di designazione dei referee delle tesi per il conferimento del titolo di dottore di ricerca, tenendo conto, per quanto possibile, del principio di pari rappresentanza di genere;
- g) propone al Rettore la proposta di composizione delle commissioni di valutazione per il conferimento del titolo di dottore di ricerca, tenendo conto, per quanto possibile, del principio di pari rappresentanza di genere;
- h) riferisce al Consiglio del Dipartimento in merito all'organizzazione e alle attività del corso;
- i) propone al Consiglio del Dipartimento l'attivazione annuale e la previsione del numero di posti messi a concorso;
- j) propone al Rettore, ai sensi dell'articolo 10 comma 6 del Regolamento di Ateneo dei corsi di dottorato di ricerca, eventuali modifiche o integrazioni al bando per l'accesso;
- k) propone al Consiglio del Dipartimento la stipula di convenzioni con altre università o con altri enti pubblici e privati;
- l) propone al Consiglio del Dipartimento l'adozione del presente regolamento, nonché le sue successive modifiche e integrazioni;
- m) propone al Consiglio del Dipartimento le modifiche o integrazioni della propria composizione.

2. Il Collegio si riunisce, in presenza o secondo le norme contenute nel Regolamento di Ateneo per lo svolgimento delle adunanze telematiche degli organi collegiali, in tempo utile per espletare i compiti ad esso attribuiti. Di regola, il Collegio si riunisce, secondo un calendario annuale prestabilito, almeno ogni due mesi e ogniqualvolta il Coordinatore lo ritenga opportuno. La convocazione è effettuata a mezzo posta elettronica dal Coordinatore almeno cinque giorni prima della riunione stessa. Alla stessa è allegato un ordine del giorno articolato per punti specifici. Il termine di convocazione può essere ridotto in caso di particolare urgenza.

3. Le riunioni del Collegio dei docenti sono presiedute dal Coordinatore o, in sua assenza, dal Vice-Coordinatore o, qualora anch'egli sia assente, dal professore ordinario più anziano presente alla seduta.

Le sedute sono valide e possono essere svolte se coloro che hanno titolo a parteciparvi sono stati regolarmente convocati ai sensi del comma precedente e intervenga la maggioranza assoluta dei componenti dell'organo. Nel computo per determinare la maggioranza predetta non si tiene conto degli aventi diritto che abbiano giustificato previamente per iscritto la propria assenza e si tiene conto dei docenti in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità od in alternanza, *ex art. 17 D.P.R. n. 382/1980*, soltanto se intervengono all'adunanza.

4. Le deliberazioni del Collegio dei docenti sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi in cui la legge o la regolamentazione di Ateneo preveda maggioranze differenti. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore o di chi presiede in sua vece.

Qualora una deliberazione debba essere

adottata con la maggioranza assoluta dei componenti si tiene conto dei docenti in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità od in alternanza, *ex art. 17 D.P.R. n. 382/1980*, soltanto se intervengono all'adunanza.

Le votazioni si svolgono per alzata di mano.

5. Alle sedute del Collegio dei docenti non possono intervenire estranei non appartenenti al medesimo organo, salvo che ne sia ritenuta opportuna l'audizione per la trattazione di determinati argomenti. In questo caso il Coordinatore dispone l'invito e il Collegio dei docenti lo ratifica all'inizio della seduta. I membri del dipartimento di Scienze Politiche si considerano automaticamente invitati a partecipare alle sedute. I non appartenenti al Collegio devono lasciare la seduta all'atto delle votazioni.

6. Nessuno può prendere parte alla discussione e alla votazione su questioni che lo riguardino personalmente o che riguardino un suo parente o affine fino al quarto grado.

Articolo 5

Accesso al corso

1. La procedura di selezione per la formazione della graduatoria di merito ai fini dell'ammissione al corso si svolge con la seguente modalità:

- valutazione dei titoli e di un progetto di ricerca dottorale (in trentesimi), tenuto conto che l'ammissione al colloquio è subordinata al conseguimento di una votazione minima di 18/30;
- colloquio (in trentesimi), tenuto conto che l'idoneità ad un utile inserimento in graduatoria richiede il conseguimento di una votazione minima di 36/60;

2. Qualora, in esito alla sottoscrizione di apposite convenzioni con altre università o con altri enti pubblici e privati siano previsti posti riservati per l'accesso al percorso dottorale, la procedura di selezione per la formazione della graduatoria di merito ai fini dell'ammissione si svolge con la seguente modalità:

- valutazione dei titoli e di un progetto di ricerca dottorale (in trentesimi), tenuto conto che l'ammissione al colloquio è subordinata al conseguimento di una votazione minima di 18/30;
- colloquio (in trentesimi), tenuto conto che l'idoneità ad un utile inserimento in graduatoria richiede il conseguimento di una votazione minima di 36/60.

3. Nella prova di ammissione, a parità di punteggio, sarà dato accesso preferenziale, in aggiunta a quanto già espresso nei commi 3 e 4 dell'Art. 11 del Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca di Ateneo, a candidati che non abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca presso un altro dottorato.

Articolo 6

Supervisor e co-supervisor

1. Entro i primi due mesi dall'avvio del I anno di corso, il Collegio GEI assegna a ciascun dottorando un tutor e/o uno o più co-tutor, di cui almeno uno di provenienza accademica, scelti anche tra soggetti esterni al medesimo Collegio, purché almeno uno di essi sia in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del Collegio medesimo.

2. Le principali funzioni e responsabilità dei tutor sono:

- seguire con continuità la formazione e il percorso di ricerca del dottorando;
- proporre al Collegio e al dottorando attività formative disciplinari e le attività formative orientate al progetto di tesi di cui all'art. 2
- approvare le eventuali missioni di ricerca in Italia e/o all'estero;
- approvare gli eventuali soggiorni di ricerca all'estero;
- fornire al Collegio, al termine di ogni anno, un parere scritto sull'attività del dottorando
- fornire al Collegio, al termine del II anno, un giudizio sull'elaborato in occasione della prova intermedia
- proporre al Collegio una rosa di nominativi utili alla nomina dei referee delle tesi per il conferimento del titolo di dottore di ricerca
- proporre al Collegio una rosa di nominativi utili alla nomina dei membri della Commissione di valutazione finale delle tesi per il conferimento del titolo di dottore di ricerca

Articolo 7

Piani formativi dei dottorandi

1. Il Piano formativo e di ricerca, redatto in forma scritta, contiene la descrizione degli obiettivi di studio e di ricerca di ciascun dottorando e indica i relativi programmi di attività per ogni anno di corso, compresi gli eventuali periodi di soggiorno all'estero ai fini della verifica della sostenibilità finanziaria.

Il Piano è sottoposto da ciascun

dottorando, d'intesa con il proprio tutor, all'approvazione del Collegio dei docenti secondo le seguenti modalità e tempistiche:

- entro il 28 febbraio del primo anno di corso, ciascun dottorando, d'intesa con il proprio tutor, sottopone il piano formativo e di ricerca all'approvazione del Collegio;
- entro il 31 dicembre del primo anno di corso, il Piano formativo e di ricerca deve essere confermato e/o aggiornato da ciascun dottorando, d'intesa con il proprio tutor, e sottoposto all'approvazione del Collegio.

2. I Piani formativi e di ricerca, approvati con le eventuali modifiche deliberate dal Collegio, costituiscono riferimento, per la verifica annuale da parte del Collegio medesimo, dell'assolvimento degli obblighi formativi da parte di ciascun dottorando.

Articolo 8

Verifiche del profitto

1. Il Collegio verifica l'assolvimento degli obblighi formativi di ciascun dottorando, definiti nel relativo Piano formativo e di ricerca, secondo le seguenti modalità da attuarsi entro il 31 dicembre di ciascun anno di corso:

- presentazione di una relazione scritta da parte del dottorando relativa alle attività formative svolte, alla propria attività di ricerca e allo stato di avanzamento della tesi di dottorato;
- formulazione di un giudizio da parte del tutor, sulla base della relazione del dottorando e dell'attività di supervisione svolta nel corso dell'anno;
- presentazione della relazione e del relativo giudizio al Collegio che verifica il completamento degli obblighi formativi di ciascun dottorando, valuta lo stato della ricerca e decide sull'ammissione al successivo anno di corso.

Tra il 18° e il 21° mese dall'inizio del dottorato, ciascun dottorando dovrà sostenere una prova intermedia. La prova intermedia costituisce il momento di valutazione più importante prima della discussione finale della dissertazione e il suo esito è determinante per l'ammissione al terzo anno. Essa consiste nella presentazione e discussione di un capitolo di tesi, accompagnato da una relazione metodologica sul lavoro di ricerca da svolgere e da un piano complessivo dettagliato della tesi, evidenziando anche eventuali problematiche emerse, da concordare con il tutor. Il lavoro del dottorando oggetto della prova intermedia va inviato al Collegio almeno 15 giorni prima della data fissata per la relativa discussione di fronte ad un'apposita Commissione, appositamente nominata, e di cui fa parte il tutor.

2. Qualora una verifica risulti parzialmente negativa, ovvero in presenza di giustificati motivi di impedimento al completo assolvimento degli obblighi formativi del dottorando, il Collegio può deliberare di procedere alla ripetizione della verifica annuale del profitto. Tale ripetizione ha luogo in data differita per non più di due mesi rispetto alle tempistiche di cui al comma 1 e per una sola volta nel triennio di corso di ciascun dottorando. Qualora tale caso si verifichi per un dottorando con borsa, all'atto della ricezione del verbale del Collegio con cui è disposto il differimento della verifica annuale, l'amministrazione procede immediatamente alla sospensione della borsa, la cui erogazione, comprensiva degli eventuali arretrati, riprende al momento dell'acquisizione del verbale con cui il Collegio esprime il proprio giudizio positivo sul superamento della verifica da parte del dottorando e sul regolare proseguimento delle attività formative.

3. In caso di giudizio negativo definitivo, il Collegio delibera la decadenza del dottorando dal corso e il diritto alla fruizione dell'eventuale borsa di studio cessa dalla data di tale delibera. L'esclusione dal corso del dottorando è quindi disposta con provvedimento del Dirigente competente, su motivata proposta del Collegio e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 16, comma 6, del *Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca* di Ateneo.

Articolo 9

Adempimenti organizzativi, amministrativi e didattici dei dottorandi

1. Per lo svolgimento delle loro attività gli iscritti al corso di dottorato sono tenuti ad osservare le seguenti indicazioni:

- la frequenza alle lezioni e alle altre attività di formazione è obbligatoria. Sono consentite assenze giustificate non superiori al 20% delle attività;
- il dottorando è tenuto a tenersi in contatto con il tutor, in ordine allo sviluppo del programma di formazione e di ricerca, almeno una volta al mese.

Le richieste di autorizzazione relative agli ambiti di seguito indicati devono essere approvate dal tutor e dal Coordinatore e successivamente inviate alla Segreteria per la Ricerca

- partecipazione a scuole, corsi, seminari fuori sede
- missioni di ricerca in Italia e/o all'estero
- periodi di soggiorno di ricerca all'estero, se eccedenti i 6 mesi, tali proposte, dopo essere state approvate dal tutor e dal Coordinatore, devono essere oggetto di Delibera del Collegio
- richieste di rimborso per le spese sostenute.

2. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo-contabile devono essere osservate le disposizioni e le procedure vigenti presso il Dipartimento sede del corso di dottorato nonché le norme indicate nei Regolamenti di Ateneo.

3. Ai sensi dell'art.12 comma 1 del D.M. 226/2021 l'ammissione ad un corso di dottorato richiede un impegno esclusivo e a tempo pieno, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b) dello stesso D.M. 226/2021. Nei limiti di tali previsioni e *del Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca di Ateneo* i dottorandi:

- ai sensi dell'art. 16, comma 3, del predetto Regolamento e previa autorizzazione del Consiglio del Dipartimento su motivata richiesta del Collegio, possono assumere o mantenere incarichi di lavoro di tipo subordinato o autonomo, anche retribuiti, qualora tali attività consentano di acquisire competenze concernenti l'ambito formativo del dottorato, previa valutazione della compatibilità delle medesime attività con il proficuo svolgimento delle attività formative e di ricerca del corso.

L'autorizzazione viene rilasciata secondo la procedura disposta dalla disposizione citata.

- possono svolgere altre attività non retribuite, su temi e argomenti strettamente pertinenti alle loro ricerche, per un massimo di 40 ore annuali.

La richiesta di autorizzazione per le attività sopra indicata, controfirmata dal tutor e dal Coordinatore del dottorato, deve essere inoltrata alla Segreteria per la ricerca per la relativa approvazione al Consiglio di Dipartimento entro e non oltre 15 giorni dalla data di inizio o di svolgimento dell'attività. In caso di documentata e necessitata urgenza, il termine indicato potrà essere inferiore a quello previsto. Non saranno in ogni caso accettate le richieste di autorizzazione intervenute dopo dalla data di inizio o di svolgimento dell'attività. In tale ipotesi, l'attività si intenderà svolta senza autorizzazione, con gli effetti definiti dai Regolamenti di Ateneo in materia.

Articolo 10

Budget per l'attività di ricerca dei dottorandi

1. Per ciascuno dei tre anni di corso, tutti gli iscritti usufruiscono di un budget per l'attività di ricerca svolta in Italia e all'estero.

Tale budget è determinato nella misura del 10% dell'importo annuo lordo percipiente, nei limiti delle risorse assegnate a tal fine.

Tali somme possono essere utilizzate, a seguito di autorizzazione del Collegio su proposta del tutor, per le seguenti spese:

- missioni e soggiorni di ricerca in Italia e all'estero;
- iscrizioni a convegni, seminari, ecc., comprese eventuali quote associative individuali qualora comportino un vantaggio economico sul costo di iscrizione;
- materiali di consumo per la ricerca (es. supporti audiovisivi, fotocopie, materiale di cancelleria elettrica e/o elettronica);
- spese di pubblicazione;
- formazione specifica finalizzata alla ricerca (es. corsi di lingue);

- volumi e articoli, sia in formato cartaceo che digitale;
- supporti informatici alla ricerca (es. licenze software);
- ogni altro bene/servizio che a insindacabile giudizio del tutor e Collegio dei docenti risulti idoneo allo svolgimento della ricerca dei dottorandi

Art. 11

Esame finale

1. Il Collegio avvia le procedure per l'ammissione dei dottorandi all'esame finale per il conferimento del titolo di dottore di ricerca secondo le seguenti modalità e tempistiche.
2. Su proposta del tutor, entro il 30 settembre dell'ultimo anno di corso, il Collegio, propone per ciascun dottorando i nominativi di almeno due referee non appartenenti a Roma Tre, né al medesimo Collegio, e in possesso di un'esperienza di elevata qualificazione, di cui almeno uno sia un docente universitario. I valutatori, che possono appartenere a istituzioni estere o internazionali, sono nominati, previa accettazione di una clausola di riservatezza sul loro operato, con decreto del Direttore del Dipartimento.
3. Entro il 31 dicembre dello stesso anno, la tesi viene presentata al Collegio dei docenti che successivamente, per mezzo della Segreteria per la Ricerca, la invia ai valutatori. Entro il 31 gennaio immediatamente successivo, i valutatori esprimono per iscritto, il proprio giudizio analitico sulla tesi, proponendone al Collegio dei docenti:
 - a. l'ammissione alla discussione pubblica
 - b. l'opportunità di modifiche di modesta entità
 - c. la necessità di rinviare la discussione pubblica per un periodo di tre o sei mesi, al fine di effettuare integrazioni o correzioni significative e ritenute necessarie per il conseguimento di una valutazione positiva dell'elaborato.
4. Il Collegio dei docenti, sulla base di una valutazione comparata dei giudizi dei referee, si esprime sull'ammissione del dottorando all'esame finale o sul rinvio, e propone al Rettore la composizione della Commissione di esame finale.

Articolo 12

Norme finali

1. Il presente regolamento è predisposto dal Collegio ed è approvato dal Consiglio del Dipartimento, sede amministrativa del corso, cui spetta di deliberare anche le eventuali successive modifiche e integrazioni, su proposta del Collegio.